



Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM; RS 817.022.51)

Spiegazioni

Introduzione/situazione iniziale

L'oggetto qui trattato è la proposta di modifica dell'articolo 7 dell'ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM, RS 817.022.51), che regola l'etichettatura dei prodotti ottenuti con derrate alimentari geneticamente modificate, come pure l'etichettatura delle derrate alimentari prodotte senza ricorso alla tecnologia genetica. L'articolo 7 ODerrGM si fonda sull'articolo 17 capoverso 5 della legge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano (legge sull'ingegneria genetica, LIG, RS 814.91), in base al quale il Consiglio federale emana prescrizioni su come etichettare gli organismi non geneticamente modificati (OGM) e sulla protezione contro gli abusi di tale etichettatura.

Lo scopo è differenziare le disposizioni sulla caratterizzazione delle derrate alimentari per la cui produzione si è rinunciato all'utilizzo di prodotti ottenuti da organismi geneticamente modificati.

Secondo la legislazione vigente, le derrate alimentari possono essere contrassegnate con la menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» se, durante l'intero processo di fabbricazione, si è completamente rinunciato all'utilizzo di prodotti ricavati da OGM. L'unica eccezione a tale disposizione è prevista per l'impiego di medicinali a uso veterinario ottenuti da OGM.

Il presente progetto di modifica mira a consentire in futuro di pubblicizzare anche la rinuncia *parziale* al ricorso alla tecnologia genetica. Inoltre intende rendere possibile una menzione specifica al fatto che, nella produzione animale, si è rinunciato a utilizzare alimenti per animali ottenuti da piante geneticamente modificate (in particolare soia e mais): la menzione dovrebbe essere «produzione senza piante foraggere geneticamente modificate» e permettere ai produttori di attirare l'attenzione dei consumatori su tale rinuncia, fonte per essi di un maggior dispendio.

Secondo il diritto vigente, l'uso della menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» è regolamentato esclusivamente per quanto riguarda le condizioni e la precisa formulazione linguistica. Con la presente modifica, si vuole in futuro disciplinare anche la presentazione della menzione, a garanzia della protezione dagli inganni. Per le derrate alimentari composte, l'uso della menzione va permesso unicamente in presenza di una parte minima di ingredienti che adempiono ai requisiti. Lo stesso dovrebbe valere anche per la menzione «produzione senza piante foraggere geneticamente modificate». Tali disposizioni sono finalizzate a impedire l'impiego abusivo di queste menzioni.

In futuro, le disposizioni sull'etichettatura delle derrate alimentari secondo l'articolo 17 LIG andranno integrate negli art. 7-7d ODerrGM. Per contro, le norme sull'etichettatura dei prodotti che sono OGM oppure che contengono OGM o che sono stati ricavati da OGM, nonché la disposizione sull'etichettatura dei prodotti per la cui fabbricazione si è rinunciato (parzialmente) al ricorso alla tecnologia genetica andranno estrapolate singolarmente e inserite in articoli separati. Questa modifica punta a renderle meglio leggibili, in particolare alla luce della proposta di ampliamento delle disposizioni medesime.

Menzione della rinuncia parziale al ricorso alla tecnologia genetica

La condizione centrale per l'etichettatura con la menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» è la rinuncia completa all'utilizzo di OGM nell'intero processo di produzione di una derrata alimentare. Per le derrate alimentari di origine animale ciò riguarda tutte le componenti del foraggiamento, tra cui figurano anche gli additivi per alimenti per animali. Secondo l'articolo 7 capoverso 9 ODerrGM, l'uso di altre menzioni non è permesso: tale disposizione mira espressamente a impedire la comparsa incontrollata di menzioni con una formulazione simile, frutto di una libera interpretazione di condizioni meno severe. In particolare si intende proibire la pubblicità con tale menzione per i metodi di produzione in cui si è rinunciato soltanto parzialmente al ricorso alla tecnologia genetica.

Le cerchie agricole ora fanno presente che, già da diversi anni, l'agricoltura svizzera rinuncia all'utilizzo di alimenti per animali d'importazione ottenuti da linee autorizzate di mais o soia geneticamente modificati: per i contadini svizzeri ne deriva un maggior dispendio, ma essi non possono rendere attenti i consumatori in modo adeguato sulla loro scelta. Secondo informazioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura, la rinuncia all'importazione di alimenti per animali ricavati da piante geneticamente modificate (in particolare soia) causa agli agricoltori svizzeri attivi nella produzione animale costi supplementari annui per 25 milioni di franchi. Secondo le affermazioni delle cerchie agricole, invece, queste spese supplementari ammontano a 35-40 milioni di franchi.

Tuttavia, nella produzione di derrate alimentari di origine animale nell'agricoltura svizzera vengono utilizzati additivi per alimenti per animali, come vitamine o aminoacidi ricavati da microrganismi geneticamente modificati. Secondo l'articolo 22 dell'ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr, RS 817.02) e secondo l'articolo 2 ODerrGM, le sostanze di questo tipo sono prodotti ottenuti da OGM e necessitano di un'autorizzazione. Le derrate alimentari di origine animale così ottenute sono quindi prodotte utilizzando scientemente e intenzionalmente prodotti ottenuti da OGM per incrementare il rendimento. Il fatto che, secondo il diritto in materia di alimenti per animali, non è previsto alcun obbligo di etichettatura per simili sostanze, non è però rilevante per questa valutazione. Dato che si è rinunciato soltanto parzialmente e non completamente all'utilizzo di prodotti ricavati da OGM, non può venire fatta pubblicità per tali derrate alimentari di origine animale con la menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica».

Le cerchie agricole chiedono che la rinuncia all'utilizzo di piante foraggere geneticamente modificate possa venire pubblicizzata sull'imballaggio dei prodotti; il diritto andrebbe modificato in tal senso. La pretesa dovrebbe essere soddisfatta con la presente modifica. In futuro, oltre alla rinuncia completa al ricorso alla tecnologia genetica nel processo di produzione, dovrebbe poter essere pubblicizzata anche la rinuncia parziale, ovvero la rinuncia all'utilizzo di alimenti per animali ricavati da piante geneticamente modificate. Ciò riguarda in particolare il latte, la carne, le uova e i prodotti che ne derivano, come formaggio, burro, yogurt e insaccati.

Una simile menzione non può però essere formulata nella maniera seguente: «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica». La prestazione supplementare da poter pubblicizzare consiste infatti nella rinuncia all'utilizzo di alimenti per animali ottenuti da piante geneticamente modificate. Invece, gli additivi per alimenti per animali ricavati da microrganismi geneticamente modificati devono poter essere ancora impiegati anche in futuro. I prodotti di origine animale in questione vengono quindi fabbricati utilizzando appositamente prodotti ricavati da OGM. Di conseguenza la menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» indurrebbe a credere cose sbagliate e deve dunque essere considerata come ingannevole nei confronti dei consumatori. Vanno quindi respinte le richieste – motivate con spiegazioni tecniche a livello di pubblicità – di concedere un'eccezione nella regolamentazione al fine di poter comunque contrassegnare anche detti prodotti con la menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica».

Piuttosto, a fronte di questa situazione in futuro dovrà essere possibile utilizzare la menzione: «produzione senza piante foraggere geneticamente modificate». È semplice e ben comprensibile e corrisponde alla realtà cui fa riferimento. Le attuali disposizioni sull'etichettatura «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» sono sia praticabili per gli utenti sia trasparenti per i consumatori. La regola-

mentazione supplementare sui prodotti di origine animale ottempera alle medesime esigenze: risponde alle rivendicazioni dell'agricoltura, senza però restringere la protezione dagli inganni.

Disposizioni sull'impiego delle menzioni «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» e «produzione senza piante foraggere geneticamente modificate»

Finora sono sancite le condizioni e la formulazione linguistica precisa della menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica», ma per contro non sono regolamentati ulteriori dettagli sulla parte di materie prime nelle derrate alimentari composte e sulla presentazione della menzione. Per impedire un abuso della menzione, si tratta ora di precisare meglio le prescrizioni sul suo impiego. Lo stesso deve valere anche per la menzione «produzione senza piante foraggere geneticamente modificate».

Sarebbe ingannevole pubblicizzare derrate alimentari con una di queste menzioni se la presenza di prodotti ottenuti da OGM fosse ovvia, perché proprio nessuna derrata alimentare ricavata da OGM è autorizzato perché nessun processo di produzione con OGM è permesso. Di conseguenza, la menzione può essere impiegata esclusivamente su prodotti per i quali il prodotto in questione ottenuto da OGM oppure il processo di produzione in questione è autorizzato o meglio permesso. Questa regolamentazione corrisponde al diritto attualmente vigente.

Per le derrate alimentari composte contenenti ingredienti che possono essere caratterizzati con «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» o con «produzione senza piante foraggere geneticamente modificate», dovrebbe essere fornita una prestazione supplementare essenziale per i consumatori.

Per queste derrate alimentari deve quindi potere essere usata la menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» unicamente se gli ingredienti che adempiono alle condizioni stabilite per la menzione hanno, nel prodotto, una parte minima del 75 per cento in massa. Anche la menzione «produzione senza piante foraggere geneticamente modificate» deve potere essere usata per un prodotto composto esclusivamente se gli ingredienti di origine animale ammontano almeno al 75 per cento in massa del prodotto e se sono stati prodotti tutti quanti in questo modo.

Per le derrate alimentari composte, anche gli ingredienti rimanenti non possono essere prodotti OGM. Viene a decadere soltanto la prescrizione secondo cui per questi ingredienti determinate derrate alimentari ricavate da OGM devono essere autorizzate o devono perlomeno esistere. Ciò riguarda numerosi prodotti, ad esempio i cereali (tranne il mais), la verdura e la frutta.

I microrganismi aggiunti a una derrata alimentare giuridicamente non vengono considerati come un ingrediente. Occorre perciò sottolineare in modo particolare che anch'essi, nelle derrate alimentari composte, non possono essere geneticamente modificati.

Con questa regolamentazione è possibile contrassegnare un'ampia gamma di prodotti con la menzione sulla rinuncia al ricorso alla tecnologia genetica. Ad esempio, in tal modo è possibile contrassegnare con la menzione i cereali per la colazione composti per oltre il 75 per cento da mais e/o fiocchi di soia se il mais o la soia ivi trasformati non erano, in modo documentabile, geneticamente modificati: e questo anche se i cereali per la colazione contengono anche altri ingredienti. Ciò riguarda anche le derrate alimentari composte di origine animale, ad esempio uno yogurt alla frutta che, oltre allo yogurt vero e proprio, contiene anche frutta e zucchero.

Dalle osservazioni effettuate su prodotti esteri è emerso che sussiste il seguente pericolo: una menzione relativa alla rinuncia al ricorso alla tecnologia genetica nella produzione di derrate alimentari può essere presentata in modo tale da ridurre la leggibilità della menzione, ad esempio a causa di grandezze dei caratteri molto diverse nel testo. Un simile uso della menzione comporterebbe un inganno dei consumatori e dovrebbe essere considerato come abusivo secondo l'articolo 17 capoverso 5 LIG. Per questa ragione, l'intera menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» o «produzione senza piante foraggere geneticamente modificate», deve essere apposta con caratteri uniformi. Ciò deve servire a impedire una presentazione ingannevole, data dal fatto che la leggibilità di alcune parti dell'intera menzione è limitata da metodi tipografici o da altri metodi.

Rapporto con la legislazione dell'UE

L'Unione europea (UE) non dispone di nessun diritto comunitario concernente le menzioni sulle derrate alimentari volte a pubblicizzare una rinuncia parziale o completa al ricorso alla tecnologia genetica nella loro produzione. La Commissione europea ha nondimeno conferito l'incarico di effettuare accertamenti sulle regolamentazioni vigenti e sull'eventuale necessità di introdurre una normativa comunitaria. Tali lavori sono attualmente in corso di svolgimento.

Per contro, in questo ambito singoli Stati dell'UE hanno fatto entrare in vigore diverse prescrizioni. Nel novero di queste nazioni figurano in particolare la Germania (menzione «ohne Gentechnik», in italiano: senza tecnologia genetica), l'Austria («gentechnikfrei», in italiano: privo di tecnologia genetica; come pure «ohne Gentechnik») e la Francia («sans OGM», in italiano: senza OGM; o «nourri sans OGM», in italiano: foraggiato senza OGM). Queste disposizioni sono accomunate dal fatto che nella produzione di derrate alimentari di origine animale è permesso, per principio oppure a determinate condizioni, l'impiego di additivi per alimenti per animali ottenuti da microrganismi geneticamente modificati (vitamine, aminoacidi) e che, ciononostante, è comunque consentito contrassegnare detti prodotti con le menzioni sopracitate. Secondo il vigente diritto svizzero in materia di derrate alimentari, disposizioni di questo tipo vanno considerate come ingannevoli per i consumatori e non ottemperano ai requisiti sanciti nell'articolo 7 capoverso 8 ODerrGM.

L'introduzione di prescrizioni sull'esempio tedesco è stata oggetto di interventi parlamentari (Interrogazione 08.1029 Dichiarazione per i prodotti derivati da animali allevati senza mangimi geneticamente modificati, della consigliera nazionale Graf; e Mozione 09.3864 Adeguamento dell'etichettatura e introduzione di un marchio unico per i prodotti senza OGM, del consigliere nazionale Favre). Nelle sue risposte agli interventi parlamentari, il Consiglio federale ha definito ingannevoli queste prescrizioni e ha rifiutato di procedere alla modifica, in tal senso, del diritto svizzero in materia di derrate alimentari.

Secondo l'articolo 16a capoverso 1 della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG, RS 946.51) i prodotti fabbricati secondo le prescrizioni tecniche estere possono essere immessi in commercio in Svizzera se, nel caso in cui il diritto dell'UE non sia armonizzato, tali prodotti sono conformi alle prescrizioni tecniche di uno Stato membro dell'UE o dello Spazio economico europeo (SEE) e se sono stati legalmente immessi in commercio nello Stato membro in questione (principio del «Cassis de Dijon»). Le derrate alimentari contrassegnate con una menzione sulla rinuncia al ricorso alla tecnologia genetica che non adempie ai requisiti di cui all'articolo 7 capoversi 8 e 9 ODerrGM rappresentano tuttavia deroghe a tale disposizione secondo l'articolo 2 lettera b cifra 8 dell'ordinanza concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (OIPPE, RS 946.513.8).

Strutturazione delle disposizioni sull'etichettatura

L'attuale articolo 7 ODerrGM copre tutti gli aspetti regolamentati finora dell'etichettatura delle derrate alimentari in relazione all'utilizzo di prodotti OGM. In particolare l'articolo 7 comprende – oltre alle prescrizioni sull'obbligo di etichettatura per i prodotti OGM – anche le disposizioni per l'etichettatura dei prodotti che *non* sono OGM oppure che *non* contengono OGM o che *non* sono stati ricavati da OGM.

Per rendere più facilmente leggibili tali norme, si tratta di estrapolare le disposizioni per oggetti. Le prescrizioni sull'etichettatura dei prodotti ottenuti da OGM vanno separate in modo netto dalle disposizioni sull'etichettatura dei prodotti fabbricati rinunciando completamente o parzialmente al ricorso alla tecnologia genetica. Nella tabella 1 sono illustrati i relativi cambiamenti.

Tabella 1: prescrizioni sull'etichettatura nella ODerrGM secondo l'articolo 17 LIG

| Oggetto | collocazione attuale | nuova collocazione |
|---|---------------------------|---------------------------------|
| Settore normativo | - | art. 1 lettera b ^{bis} |
| Obbligo di etichettatura per i prodotti OGM | art. 7 capoversi 1–6 | art. 7 capoversi 1–6 |
| Eccezioni all'obbligo di etichettatura | art. 7 capoversi 7 e 7bis | art. 7a |
| Menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» in caso di rinuncia completa al ricorso alla tecnologia genetica | art. 7 capoverso 8 | art. 7b |
| – condizioni per l'impiego della menzione | art. 7 capoverso 8 | art. 7b capoversi 1 e 2 |
| – derrate alimentari composte (nuovo) | - | art. 7b capoversi 3 e 4 |
| – presentazione della menzione (nuovo) | - | art. 7b capoverso 5 |
| Menzione «produzione senza piante foraggiere geneticamente modificate» in caso di rinuncia all'utilizzo di alimenti per animali ottenuti da piante geneticamente modificate (nuovo) | - | art. 7c |
| – condizioni per l'impiego della menzione (nuovo) | - | art. 7c capoversi 1 e 2 |
| – derrate alimentari composte (nuovo) | - | art. 7c capoversi 3 e 4 |
| – presentazione della menzione (nuovo) | - | art. 7c capoverso 5 |
| Disposizioni comuni | art. 7 capoverso 9 | art. 7d |

Spiegazioni delle singole modifiche

Articolo 1 lettera b^{bis}

Il nuovo articolo 1 lettera b^{bis} sancisce che la ODerrGM disciplina l'etichettatura dei prodotti per la cui fabbricazione si è rinunciato completamente o in alcuni aspetti all'utilizzo di prodotti ottenuti da OGM.

Articolo 7

L'articolo 7 regola l'obbligo di etichettatura per i prodotti OGM e corrisponde agli attuali capoversi da 1 a 6 dell'articolo 7 ODerrGM. Le disposizioni sono state riprese senza mutarne il contenuto. Le modifiche proposte nei *capoversi 2 e 3* sono unicamente di natura formale. I capoversi da 7 a 9 possono essere abrogati poiché, per quanto riguarda il loro contenuto, in futuro saranno ripresi dagli articoli 7a–7d.

Articolo 7a

L'articolo 7a regola le eccezioni all'obbligo di etichettatura per i prodotti OGM che contengono tracce non intenzionali al di sotto di un valore soglia dello 0,9 per cento in peso, nonché per i prodotti che sono ottenuti in sistemi chiusi da microrganismi geneticamente modificati (cosiddetti prodotti OGM fermentati). Le disposizioni corrispondono agli attuali capoversi 7 e 7^{bis} dell'articolo 7 ODerrGM e sono state riprese senza mutarne il contenuto.

Quale modifica di natura formale, nel *capoverso 2 lettera c* è stato adeguato il riferimento all'ordinanza sull'impiego confinato per quanto riguarda la definizione di «sistema chiuso», visto che una revisione totale di tale ordinanza è entrata in vigore a maggio 2012.

Articolo 7b

L'articolo 7b regola l'etichettatura delle derrate alimentari per la cui produzione si è rinunciato completamente al ricorso alla tecnologia genetica, con la menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica»; riprende le disposizioni dell'attuale capoverso 8 dell'articolo 7 ODerrGM.

Nel *capoverso 1* sono disciplinate l'esatta formulazione linguistica della menzione nonché le condizioni per il suo impiego. Le disposizioni sono immutate dal punto di vista del contenuto:

- la derrata alimentare che la reca non può essere, essa stessa, un prodotto OGM;
- nel suo processo di fabbricazione non possono venire usati prodotti OGM;
- tracce non intenzionali fino allo 0,9 per cento sono permesse.

Il *capoverso 2* sancisce che la menzione può essere impiegata solo se corrispondenti prodotti OGM o corrispondenti processi di produzione con l'aiuto di OGM sono effettivamente autorizzati, o permessi, e se possono essere utilizzati legalmente. Anche questa regolamentazione corrisponde al diritto attualmente vigente.

Il *capoverso 3* stabilisce, per l'impiego della menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» sulle derrate alimentari composte, l'obbligo in futuro di una parte minima di ingredienti per la cui produzione si è rinunciato completamente al ricorso alla tecnologia genetica.

Secondo la lettera a, questa parte minima deve ammontare almeno al 75 per cento in massa.

In base alla lettera b, anche gli ingredienti rimanenti della derrata alimentare composta non possono essere prodotti OGM e non possono essere stati fabbricati con l'aiuto di OGM; a questo proposito viene a decadere soltanto la prescrizione secondo cui corrispondenti prodotti OGM o metodi di fabbricazione devono essere autorizzati o devono perlomeno esistere. La lettera c stabilisce infine che i microrganismi geneticamente modificati non possono essere utilizzati.

Il *capoverso 4* esclude l'acqua e il sale aggiunti (quali componenti inorganiche che, *a priori*, non sono prodotti OGM e che, quindi, sono irrilevanti per la menzione) dal calcolo della parte della somma degli ingredienti secondo il *capoverso 3* lettera a.

Il *capoverso 5* contiene prescrizioni sulla presentazione della menzione volte a impedire che i consumatori siano tratti in inganno da metodi tipografici o da altri metodi.

Articolo 7c

L'articolo 7c regola la nuova menzione «produzione senza piante foraggere geneticamente modificate». Con questa menzione è possibile contrassegnare le derrate alimentari di origine animale e i prodotti da esse derivati per la cui produzione si è rinunciato parzialmente a prodotti OGM, non utilizzando per il foraggiamento degli animali da reddito piante foraggere geneticamente modificate (in particolare soia e mais) o prodotti da esse derivati.

Nel *capoverso 1* sono sancite la precisa formulazione linguistica della menzione «produzione senza piante foraggere geneticamente modificate», come pure le condizioni per il suo impiego. Le disposizioni si applicano alle derrate alimentari secondo l'articolo 1 *capoverso 1* dell'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108) e sono improntate, dal punto di vista del contenuto, alle analoghe prescrizioni per la menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica».

Come stabilito nella lettera a, una derrata alimentare può essere contrassegnata con la menzione «produzione senza piante foraggere geneticamente modificate» a condizione che, per il foraggiamento degli animali da reddito, si sia rinunciato all'utilizzo di alimenti per animali e di additivi per alimenti per animali ricavati da piante geneticamente modificate, in particolare soia e mais. Tuttavia è permesso usare additivi per alimenti per animali, come ad esempio vitamine e aminoacidi, ottenuti da microrganismi geneticamente modificati. In base alla lettera b, si applicano a tale proposito i valori soglia sanciti dal diritto in materia di alimenti per animali per quanto riguarda le tracce non intenzionali o tecnicamente inevitabili negli alimenti per animali di natura vegetale. Tra l'altro, non è permesso contrassegnare con tale menzione la carne, in particolare la selvaggina e il pesce, proveniente da animali che vivono allo stato brado e le derrate alimentari fabbricate con questo tipo di carne.

Il *capoverso 2* stabilisce che la menzione può essere impiegata soltanto se corrispondenti alimenti per animali o additivi per alimenti per animali ricavati da OGM possono essere utilizzati legalmente. Questa regolamentazione è analoga al principio attualmente vigente per la menzione «ottenuto senza ricorso alla tecnologia genetica» secondo l'articolo *7b* capoverso 2.

Secondo il *capoverso 3* è necessaria – per l'impiego della menzione su prodotti fabbricati da derrate alimentari di origine animale, per la produzione dei quali si è rinunciato parzialmente al ricorso alla tecnologia genetica – la presenza di una parte minima di ingredienti corrispondenti.

In base alla lettera a, la parte minima quale somma degli ingredienti in questione deve ammontare almeno al 75 per cento in massa.

Secondo la lettera b, per la parte complessiva vanno inoltre rispettati i requisiti di cui al capoverso 1. La lettera c disciplina che anche gli ingredienti rimanenti della derrata alimentare composta non possono essere prodotti OGM e non possono essere stati fabbricati con l'aiuto di OGM; a questo proposito decade soltanto la prescrizione secondo cui corrispondenti prodotti OGM o metodi di fabbricazione devono essere autorizzati o devono perlomeno esistere. In base alla lettera d, non è permesso utilizzare microrganismi geneticamente modificati.

Il *capoverso 4* esclude l'acqua e il sale aggiunti dal calcolo della parte della somma degli ingredienti secondo il capoverso 3 lettera a.

Nel *capoverso 5* sono contenute, analogamente all'articolo *7b* capoverso 5, prescrizioni sulla presentazione della menzione volte a impedire che i consumatori siano tratti in inganno da metodi tipografici o da altri metodi.

Articolo 7d

L'articolo *7d* precisa che non sono permesse menzioni diverse da quelle stabilite negli articoli *7*, *7b* e *7c*. Quest'articolo corrisponde all'attuale capoverso 9 dell'articolo 7 ODerrGM. Le disposizioni sono state riprese senza mutarne il contenuto.

Articolo 12a, disposizione transitoria

La disposizione transitoria consente di importare, consegnare e caratterizzare le derrate alimentari, gli additivi e i coadiuvanti tecnologici secondo il diritto previgente ancora per altri sei mesi dopo l'entrata in vigore della modifica. In questo modo, ai diretti interessati viene data la possibilità di consegnare ai consumatori le scorte di prodotti caratterizzati ancora secondo il diritto previgente che sono state accumulate prima dell'entrata in vigore della modifica.

Modifica del diritto vigente

Le modifiche proposte richiedono l'adeguamento dei riferimenti all'articolo 7 ODerrGM nell'articolo 16j capoverso 2 lettera e dell'ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (ordinanza sull'agricoltura biologica, RS 910.18), nonché la modifica del riferimento e della precisa formulazione linguistica nell'articolo 2 lettera b numero 8 dell'ordinanza concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (OIPPE, RS 946.513.8). L'incarico di effettuare la modifica dei riferimenti in queste due ordinanze dovrà essere conferito al Consiglio federale a tempo debito nel quadro di un progetto separato.